



Numero registro generale 4333/2021

Numero sezionale 2520/2026

Numero di raccolta generale 8955/2026

Data pubblicazione 09/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

VALENTINO LENOCI	Presidente
GIANLUCA BORDON	Consigliere rel.
MARCELLO MARIA FRACANZANI	Consigliere
DANILO CHIECA	Consigliere
ROSANNA ANGARANO	Consigliere

Oggetto:

cartella	di
pagamento	
art. 25 d.P.R. n.	
602 del 1973	
motivazione	e
sottoscrizione	

A.C. 18/3/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4333/2017 R.G. proposto da:

■■■■■ (c.f. ■■■■■), rappresentato e
difeso dall'Avv. ■■■■■

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato

-controricorso-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 3497/2020, depositata il 29/6/2020

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026 dal
Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. A ■■■■■ veniva notificata una cartella di pagamento a
titolo Irpef a seguito della sentenza della Commissione Regionale
della Sicilia n. 162, depositata il 31/1/2008, con la richiesta di
pagamento di euro 173.133,23.



2. La CTP di Messina, con la sentenza n. 332/2013, accoglieva il ricorso del contribuente. Muovendo dal presupposto che fosse contestata l'errata liquidazione, calcolata dall'Agenzia delle entrate, di tributi, interessi e sanzioni, il giudice evidenziava di aver inutilmente ordinato l'esibizione di un prospetto di liquidazione, posto che l'Ufficio non aveva ritenuto opportuno integrare la documentazione.

3. Con la sentenza n. 3497/2020 la CTR della Sicilia accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate, rigettando il ricorso del contribuente. Con l'impugnazione della sentenza, l'Amministrazione aveva anche depositato un prospetto di liquidazione. Per il giudice di appello:

- il direttore dell'Ufficio aveva il potere di sottoscrivere la delega. La pronuncia del giudice del lavoro in materia cautelare, a cui aveva fatto riferimento il ricorrente, riguardante un contenzioso tra il dirigente e altro aspirante al medesimo incarico, poteva aver efficacia unicamente tra le parti di quel giudizio. Inoltre, per il principio del funzionario di fatto, gli atti posti in essere dal funzionario, di cui sia contestata la nomina, si considerano validi fino a quando non sia intervenuto l'annullamento in via definitiva dell'atto di nomina;
- la cartella riguardava un importo iscritto a ruolo per effetto di una pronuncia giurisdizionale, che aveva confermato un precedente avviso di accertamento. La cartella era puntualmente motivata perché precisava l'origine della pretesa e gli importi richiesti, distinti per tributo, interessi e sanzioni. Tanto l'avviso di accertamento quanto la sentenza erano noti al contribuente, che aveva impugnato l'atto ed era stato parte del relativo giudizio;
- l'eccezione sull'erroneità delle somme iscritte accolta dal primo giudice era generica. Il ricorrente aveva sostenuto che la sentenza aveva confermato l'avviso di accertamento solo limitatamente all'Irpef ma la sentenza aveva confermato integralmente l'avviso di



accertamento e in ogni caso, come si evinceva dalla cartella, l'iscrizione a ruolo concerneva unicamente l'Irpef, con relativi interessi e sanzioni. Dalla copia della sentenza emergeva anche che l'avviso impugnato concerneva unicamente l'Irpef 1997, sicché non si comprendeva rispetto a quale ulteriore tributo l'avviso sarebbe stato annullato.

4. Il contribuente ha proposto ricorso con due motivi mentre l'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

5. Il 12/9/2025 è stata comunicata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c. in considerazione della inammissibilità o infondatezza dei motivi ricorso. Con istanza depositata in data 20/10/2025 il ricorrente ha chiesto la decisione.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «In relazione all'art. 360 c.p.c. numero 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sui punti controversi e decisivi del giudizio», il ricorrente deduce *a)* che il "difetto allegatorio" non poteva essere superato con il deposito nel giudizio di appello del prospetto *b)* che, considerato il lungo lasso di tempo intercorso fra anno d'imposta e l'emissione della cartella, era necessario il prospetto di liquidazione per comprendere l'esatto calcolo degli interessi.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1 Il ricorrente si limita a reiterare l'argomento già disatteso in sede d'appello, senza confrontarsi criticamente con la *ratio decidendi*, né indicare specifici vizi logici o giuridici nella ricostruzione effettuata dal giudice di merito. Il motivo si risolve in una mera riproposizione assertiva, priva dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 c.p.c. Il diritto d'impugnazione è esercitato in modo idoneo solo qualora i motivi attraverso cui si esplica si traducano nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione



impugnata sarebbe erronea; in caso contrario, il motivo deve ritenersi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e la nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 21296/2016).

2.2 Il giudice di appello ha espressamente affrontato e respinto la censura relativa alla presunta parziale conferma dell'atto impositivo. La precedente sentenza n. 162/2/07 aveva confermato integralmente l'avviso di accertamento, avente a oggetto esclusivamente l'Irpef per l'anno 1997 e la cartella esattoriale era limitata a tale imposta, con relativi interessi e sanzioni. Le allegazioni non erano carenti e non si era cercato di porre rimedio a una loro presunta carenza nel giudizio di secondo grado. Di conseguenza, la Commissione regionale aveva condivisibilmente sostenuto che "...non si comprende con riferimento a quale altro tributo tale atto avrebbe dovuto essere annullato".

2.3 La censura relativa al calcolo degli interessi costituisce inammissibile questione nuova non dedotta nei precedenti gradi di giudizio. I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del *thema decidendum* del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, d'indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia



fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass. 20581/2019).

3. Con il secondo motivo, rubricato «In relazione all'art. 360 c.p.c. numero 3) per violazione e falsa applicazione di legge, art. 21 septies L. 241/1990», il ricorrente deduce che gli atti sottoscritti da funzionari illegittimi sono radicalmente nulli alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 che aveva rilevato la nullità degli atti firmati da soggetti il cui l'incarico dirigenziale era stato conferito senza regolare concorso.

4. Il secondo motivo non è fondato.

Il ricorrente fa riferimento alla carenza di potere del direttore dell'Ufficio di sottoscrivere l' "atto impositivo". La contestazione attiene alla sottoscrizione di una cartella di pagamento. L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. A norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione del funzionario, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. La giurisprudenza di legittimità afferma che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza, come quella di ogni altro atto amministrativo, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo un modello che non prevede la sottoscrizione dell'esattore,



ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 19237/2024, Cass. 31605/2019, Cass. 21290/2018 e Cass. 25773/2014).

5. La motivazione della proposta di definizione comunicata alle parti è conforme all'esito del giudizio. Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 5.600,00 per compensi, seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380-*bis*, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casi di conformità tra proposta e definizione è stata codificata un'ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U., 27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora sia consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una somma equitativamente determinata a favore della controparte e, in ogni caso, anche in assenza di difese dell'intimato, di un'ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

6. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.800,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 1.000,00.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18/3/2026

Il Presidente

Valentino Lenoci

